

	<p style="text-align: center;"><b>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</b></p> <p style="text-align: center;">Istituto Comprensivo Statale Matilde di Canossa "Terre matildiche mantovane"</p> <p style="text-align: center;">Via E.Dugoni, 26 – 46027 San Benedetto Po (MN)</p> <p style="text-align: center;">Tel: 0376 615146    Fax: 0376 615280</p> <p style="text-align: center;">email: <a href="mailto:mic834003@istruzione.it">mic834003@istruzione.it</a></p> <p style="text-align: center;">email: <a href="mailto:direzionesanbpo@libero.it">direzionesanbpo@libero.it</a></p> <p style="text-align: center;">email certificata: <a href="mailto:mic834003@pec.istruzione.it">mic834003@pec.istruzione.it</a></p> <p style="text-align: center;">sito istituzionale: <a href="http://www.icsanbenedettopo.edu.it">http://www.icsanbenedettopo.edu.it</a></p>	
---	--	---

## Criteri per la formulazione del voto di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di studi

### Premessa

Il giudizio di idoneità ed ammissione all'esame conclusivo del 1° ciclo di studi viene descritto dal comma 4 dell'art 11 del D.Lgs. n.59/2004, modificato dal comma 4 dell'art.1 del D.L. n.147 del 2007 che così recita: "il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis". Quest'ultimo stabilisce che "il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo". Il comma 2 dell'art.3 del D.P.R. n.122/2009 riprende tale contenuto: "il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado". Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 integrano la precedente normativa introducendo alcune importanti novità: **"L'ammissione all'Esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato; c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.** Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunno all'Esame di Stato, anche in presenza dei tre requisiti sopra citati. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi. Il

consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10

### **CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO DI AMMISSIONE**

La valutazione dell'ammissione dell'alunno è il risultato di un processo valutativo, onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie nell'ultimo anno: non può essere in alcun modo ridotto alla mera misurazione di una media matematica finale. Il giudizio è quindi espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall'allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado. Nel nostro istituto il VOTO DI AMMISSIONE è formulato secondo i seguenti criteri:

1. è il frutto della media ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo nei 3 anni di scuola secondaria

incidenza: 1° anno 25%; 2° anno 25%; 3° anno 50 %;

2. la proposta di un eventuale arrotondamento all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 tiene conto altresì del percorso di miglioramento, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto dall'alunno;

3. nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo del plesso scolastico sede d'esame, con indicazione "Ammesso", seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero "Non ammesso". In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

Il voto finale sarà poi pubblicato all'albo del plesso scolastico

Integrazione al PTOF 2019/22 . Delibera numero 27 del COLLEGIO DOCENTI DEL 17/05/2019